



**COMUNE  
DI RIANO**  
Provincia di Roma

Largo Monte Chiara, 1 C.A.P. 00060  
Tel.: +39 069013731 Fax: +39 069031500  
Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003  
www.comune.riano.rm.it

**ORDINANZA N. 24 del 20/04/2020**

**OGGETTO: Ordinanza sulla detenzione, custodia dei cani e sulla loro conduzione nei luoghi pubblici**

**IL SINDACO**

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta, volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini e la loro sicurezza ed incolumità;

RILEVATO che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc..) a causa dell'incuria di proprietari/conduttori di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, pregiudicando anche il pubblico decoro;

ACCERTATO che il non corretto comportamento di alcuni proprietari/conduttori di cani è causa di disagio e pericolo per i cittadini tutti, dovuti dall'evidente assenza di senso civico che si manifesta in una condotta dei cani in scarsa sicurezza sia per gli animali stessi sia per le persone, e nella mancata raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;

PRESO ATTO che la mancata rimozione delle deiezioni dal suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione ed allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione;

CONSIDERATO che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti per assicurare l'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

DATO ATTO, quindi, che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato, da un lato, dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai proprietari e/o conduttori sul suolo pubblico, ovunque si trovino, e, dall'altro, dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, che se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei rispettivi proprietari/conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

RITENUTO, pertanto, dover garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico, il decoro dell'ambiente urbano, e la sicurezza degli animali e delle persone, mediante la prescrizione di alcune regole che disciplinino la corretta conduzione dei cani al di fuori della privata dimora e in ogni area pubblica o aperta al pubblico, e la pena per la mancata dotazione, da parte dei proprietari/conduttori di cani, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle deiezioni canine;

DATO atto, ancora, che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose, provocati dall'animale stesso;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, recante "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA la Legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della quale il Sindaco è individuato quale Autorità Sanitaria Locale;

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante “ Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTA la Legge Regionale 21/10/1997, n. 34, recante “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTA la Legge 20 luglio 2004, n. 189, recante “ Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;

VISTA l’Ordinanza 6 agosto 2013 del Ministero della Salute, e ss.mm.ii.,

VISTO l’art. 672 del Codice Penale;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 50, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., al fine di garantire la sicurezza, l’igiene e la incolumità pubblica, ponendo norme comportamentali a carico dei proprietari, possessori e conduttori a qualsiasi titolo di cani, per una maggiore responsabilizzazione degli stessi;

## **ORDINA**

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, per la tutela dell’igiene, della salute, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, e per il decoro del territorio:

### **Art. 1 – Custodia dei cani**

1. I proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di cani devono assicurare la custodia dei loro animali e devono adottare tutte le misure idonee ed adeguate per evitare l’allontanamento o la fuga, ovvero, per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di persone, in particolare, i cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini, edifici rurali, non possono essere lasciati liberi, salvo che l’edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani di raggiungere le persone e/o gli altri animali che transitano sulla strada. Le recinzioni di pertinenza devono essere adeguate in modo tale da impedire agli animali di scavalcarle, ovvero, superarle con la testa e/o introdurre le fauci verso l’esterno, al fine di evitare la fuga o di arrecare danno a terzi.
2. E’ fatto obbligo di fornire ai propri animali:
  - 1) Regolarmente il cibo e l’acqua, in quantità sufficienti;
  - 2) Le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  - 3) Una regolare pulizia degli spazi di dimora;
3. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti ad eseguire sugli animali idonei trattamenti antiparassitari per prevenire la diffusione di zecche o di altri parassiti.

### **Art. 2 – Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni**

1. E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di cani, nell’accompagnamento degli stessi sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e nei parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che non siano oggetto di specifico divieto di passaggio di cani:
  - 1) Di munirsi di idonei strumenti di raccolta delle deiezioni canine, quali palette, sacchetti per il successivo corretto smaltimento, e contenitore di acqua igienizzata per il lavaggio dei luoghi lordati; ad espressa richiesta degli Organi di vigilanza gli strumenti predetti dovranno essere esibiti.

- 2) Di provvedere alla immediata rimozione e pulizia delle deiezioni solide e liquide dei cani, facendo uso dei predetti strumenti.
2. Le deiezioni solide dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo sacchetto, o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici.

### **Art. 3 – Condotta dei cani**

1. E' fatto obbligo di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando guinzagli di lunghezza massima di 1,50 ml., non variabile;
2. E' fatto obbligo, durante la conduzione di qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico, di portare con sé una museruola rigida, o morbida, da applicare al cane stesso in caso di rischio per l'incolumità di persone o di animali, ovvero su richiesta delle Autorità competenti;
3. E' fatto obbligo ai proprietari dei cani di affidare gli stessi esclusivamente a persone in grado di gestirli correttamente e in sicurezza;
4. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di cani, in caso di trasporto dei cani su autoveicoli, di adottare opportuni accorgimenti che evitino movimenti degli animali che possano provocare intralcio al guidatore e rischio di incidenti stradali, e, in caso di sosta, di disporre i finestrini in modo tale da permetterne una corretta e sufficiente ventilazione all'interno, impedendo, al tempo stesso, che gli animali possano sporgere all'esterno la testa.

### **Art. 4 – Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia già sanzionato da Leggi speciali e/o regionali, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, da € 25 a € 500 secondo le modalità e le procedure di cui alla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
2. Nel caso di inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della presente ordinanza, gli Organi di Polizia operanti hanno la facoltà, per motivi di sicurezza pubblica, di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico dell'animale;
3. Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza sono abilitati a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura di cui agli artt. 2 e 3.1 della presente ordinanza, nonché a procedere alla verifica della corretta iscrizione del cane all'anagrafe canina regionale, detenuta dal competente servizio della A.S.L. RM 4;
4. Gli accertamenti delle inadempienze alle prescrizioni della presente ordinanza potranno essere accertate dagli Organi di Polizia anche a mezzo strumenti elettronici di video-sorveglianza di proprietà comunale e regolarmente in uso;
5. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in Servizio di guida per i non vedenti o comunque addestrati per il sostegno alle persone disabili, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco ed ai cani a guardia e conduzione delle greggi.

### **AVVERTE**

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è ammesso ricorso per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Riano al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione di Roma -, oppure, in via alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni.

### **DEMANDA**

Al Corpo di Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, ovvero a chiunque altro ne abbia titolo, il controllo sull'osservanza della presente ordinanza.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza, per motivi di salvaguardia dell'incolumità e dell'igiene pubblica diventi esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Riano e resti in vigore fino alla approvazione del nuovo regolamento comunale di Polizia Urbana, e che copia della stessa sia inviata:

- Al Servizio Veterinario della A.S.L. RM 4;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Riano.

f.to **Il Sindaco ERMELINDO VETRANI**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

---

### **N. 353 del registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal **20/04/2020** fino al **05/05/2020**.

Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to **ZINNA DOMENICO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Data **20/04/2020**